

Allegato A

MODALITA' OPERATIVE

per l'organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 previste dall'art. 9-quinquies, c. 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52

1. Premessa

L'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 estende a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. *green pass*), quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La norma estende tale obbligo anche ad altri soggetti che, a diverso titolo, accedono ai locali del Comune.

2. Chi deve possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (all'ingresso dei locali del Comune e/o su richiesta del personale addetto al controllo) i seguenti soggetti:

- il personale dipendente;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di Veduggio al Lambro (tutte le sedi destinate a servizi pubblici), anche sulla base di contratti esterni¹;
- i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice²;
- i visitatori che accedono a qualunque altro titolo (ad es. per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro, incluse le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle altre autonomie locali e delle Regioni);

3. Chi è escluso dall'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Dall'obbligo di cui al punto 2 sono esclusi:

- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute³;
- gli utenti che si recano presso gli uffici comunali per l'erogazione dei relativi servizi⁴.

¹ A titolo esemplificativo, tali soggetti possono essere:

- lavoratori somministrati;
- lavoratori dipendenti di appaltatori e lavoratori autonomi;
- lavoratori di pubblica utilità;
- lavoratori socialmente utili;
- consulenti e collaboratori di cui all'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001;
- volontari del servizio civile;
- altri volontari;
- tirocinanti;
- studenti in alternanza scuola-lavoro.

² Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali, Membri delle commissioni comunali, Revisori dei conti.

³ Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QR CODE. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

⁴ In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, sono predisposte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali, al fine di

4. Avvertenze per i soggetti obbligati

Il possesso del *green pass* non può essere oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione della normativa in oggetto, non sono consentite deroghe all'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.

Non è consentito in alcun modo adibire dipendenti al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

I soggetti obbligati che dichiarino il possesso della certificazione ma non siano in grado di esibirla, non possono accedere ai locali del Comune e il personale adibito al controllo deve invitarli ad allontanarsi.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al dipendente e agli altri soggetti interessati che, in qualsiasi momento, dovessero contrarre il Covid-19.

In tal caso, pertanto, il soggetto interessato dalle presenti modalità operative affetto da Covid-19 dovrà immediatamente attivare tutte le misure previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei locali del Comune.

5. Chi è autorizzato a effettuare il controllo

Il soggetto preposto al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 è il datore di lavoro, da intendersi, ai sensi delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di pubblicazione, il dirigente apicale (nel caso del Comune privo di dirigenti il Segretario generale)

Per il Comune di Vedano al Lambro tale soggetto è individuato nel SEGRETARIO GENERALE⁵

Le funzioni di controllo possono essere delegate dal soggetto preposto al controllo ad altri dipendenti con atto scritto, controfirmato per accettazione dai soggetti delegati. Il Comune di Vedano al Lambro ha delegato la POLIZIA LOCALE e i MESSI, anche con riferimento a sedi e attività sul territorio.

6. L'effettuazione del controllo per i dipendenti del Comune

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione devono verificarsi:

- a) al momento dell'accesso ai locali del Comune;
- b) all'accesso o in un momento successivo, nei casi di controllo a campione.

Per il giorno 15-10-2021 il controllo verrà effettuato nei confronti di tutto il personale dipendente, nei giorni successivi, a campione. Il controllo di tutto il personale potrà essere ripetuto mensilmente o in base a necessità appositamente valutata, anche in base all'esito delle verifiche.

evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il "green pass" possa comportare rischi di contagio.

⁵ Segretario comunale oppure Dirigente (nei comuni con la dirigenza).

Per effettuare i controlli, il soggetto preposto, in una prima fase, utilizza l'applicazione denominata "VerificaC19", disponibile gratuitamente sugli *store* e opportunamente scaricata e attivata sul cellulare messo a disposizione dall'Amministrazione oppure, in mancanza, sul cellulare di sua proprietà (NOTA BENE: l'applicazione "VerificaC19" NON registra i dati delle certificazioni esibite, essendo adibita solo alla loro validazione).

Se il controllo all'atto dell'accesso al luogo di lavoro si effettua attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (cioè mediante i dispositivi utilizzati per il badge o attraverso il tablet per la misurazione della temperatura all'accesso, appositamente implementato), la stessa dovrà consentire l'immediata identificazione per la comunicazione all'ufficio retribuzioni, competente a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio.

Quest'ultimo, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare al responsabile e all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.

In caso di controllo automatizzato, l'applicazione "VerificaC19" sarà utilizzata esclusivamente in caso di malfunzionamento della risorsa automatizzata installata (es. piattaforma DGC eventualmente attivata).

Il responsabile dell'ufficio tecnico si attiva per verificare con la massima urgenza l'opportunità (da valutarsi anche in base a criteri di economicità, efficacia ed efficienza) dell'integrazione *software* dell'apparecchiatura adibita a registrare le timbrature dei dipendenti o per la misurazione della temperatura con un applicativo che svolga le medesime funzioni dell'applicazione "VerificaC19" (o per l'attivazione della piattaforma DGC nel frattempo attivata, se resa disponibile per i comuni delle dimensioni di Vedano al Lambro).

Una volta che tale integrazione sarà eventualmente implementata, i controlli al momento dell'accesso ai locali del Comune saranno effettuati attraverso l'apparecchiatura suddetta.

I controlli a campione saranno invece sempre effettuati con l'applicazione "VerificaC19"

Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, in tutti i casi:

- non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori;
- non è consentita la conservazione della loro copia. **Alle presenti modalità operative è allegata l'informativa privacy.**

Con i controlli a campione, con cadenza giornaliera, il personale delegato verificherà il possesso del green pass del personale attraverso l'app "VerificaC19" in misura percentuale non inferiore al **20% per cento** di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

7. L'effettuazione del controllo per gli altri soggetti obbligati⁶

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione devono verificarsi:

- al momento dell'accesso ai locali del Comune;

⁶ "A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione." (v. Linee guida approvate con D.P.C.M. in corso di pubblicazione).

- all'accesso o in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

Per il giorno 15-10-2021 il controllo verrà effettuato nei confronti di tutti gli accessi soggetti a tali verifica, nei giorni successivi, a campione.

Per effettuare i controlli, il soggetto preposto utilizza l'applicazione denominata "VerificaC19", disponibile gratuitamente sugli *store* e opportunamente scaricata e attivata sul cellulare messo a disposizione dall'Amministrazione oppure, in mancanza, sul cellulare di sua proprietà (NOTA BENE: l'applicazione "VerificaC19" NON registra i dati delle certificazioni esibite, essendo adibita solo alla loro validazione).

8. Conseguenze del mancato possesso della certificazione verde Covid-19

Il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto a campione: il delegato dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici e all'ufficio retribuzione l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il funzionario responsabile di servizio è tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria (schema contestazione di addebito allegato) di cui all'art. 9-quinquies, D.L. n. 52/2021 (irrogata dal Prefetto competente per territorio) .

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

9. Disposizioni finali

Ai responsabili di Servizio, DEC o RUP è assegnato il compito di trasmettere le presenti modalità operative, corredate dall'informativa privacy, ai propri collaboratori e ai soggetti esterni che a qualunque titolo (esclusi gli utenti) accedono ai locali comunali.

Per tutto quanto non previsto o non completamente disciplinato trovano applicazione le Linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre, allegate, e le successive modifiche e integrazioni.

Allegati:

- Informativa privacy
- Linee guida in data 12.10.2021

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento	Comune di Vedano al Lambro, indirizzo postale Largo Repubblica n. 3, indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it , numero di telefono 03924861
Responsabile della Protezione Dati (RPD)	Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD, indirizzo postale privacy@comune.vedanoallambro.mb.it
Finalità	I dati personali saranno trattati per finalità connesse alla verifica del possesso e della validità della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi di legge (decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante <i>"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"</i>).
Destinatari dei dati personali	I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e, in particolare, dai responsabili di servizio competenti o DEC-RUP. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale	I dati personali rilevati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione	I dati personali e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso/permanenza ai locali di questa Amministrazione, sono conservati fino al termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
Diritti dell'Interessato	L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: Comune di Vedano al Lambro – Largo Repubblica 3 – 20846 Vedano al Lambro o una e-mail all'indirizzo protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it o pec a comune.vedanoallambro@perc.regione.lombardia.it .
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati	Nel caso di rifiuto dell'esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale o nel caso di rifiuto dell'esibizione del documento di identità, se richiesto, è vietato l'accesso/permanenza ai locali di questa Amministrazione e la permanenza negli stessi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione	Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.